



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE
ORDINANZE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 27/11/2003.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28/11/2008

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento.
- Art. 2 – Definizioni.
- Art. 3 – Applicazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- Art. 4 – Soggetti accertatori.
- Art. 5 – Processo verbale di accertamento.
- Art. 6 – Rapporto all’ Autorità competente.
- Art. 7 – Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione.
- Art. 8 – Termini per l’emissione delle ordinanze di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
- Art. 9 – Determinazione dell’importo delle ordinanza ingiunzione.
- Art. 10 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
- Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali.
- Art. 12 – Entrata in vigore.

Articolo 1 **(Oggetto del regolamento)**

Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e dei dirigenti/responsabili di settore del comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.

E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del C. P.) relative alle ordinanze contingibile ed urgenti.

Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari, a quelle in materia tributaria ed alle altre relative al Codice della Strada.

Articolo 2 **(Definizioni)**

Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal Sindaco che quelle emesse dai Dirigenti e/o Responsabili di settore.

I responsabili di settore con potere di emissione di ordinanza sono identificati con apposito decreto del Sindaco.

Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

Articolo 3 **(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)**

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti edittali indicati nella tabella allegata in calce.

Per le violazioni previste al comma 1, la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, così come modificato dall'art. 6 bis Legge 25 luglio 2008 n. 125, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni di cui all' art 16 comma 1 Legge 689/1981.

Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 4 (Soggetti accertatori)

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Le funzioni di cui al comma precedente sono altresì esercitate dai competenti Uffici comunali secondo quanto prescritto dalle Leggi o dai regolamenti.

Articolo 5 (Processo verbale d'accertamento)

La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima Legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
- l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della Legge 24 novembre 1981 n° 689), ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti a sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

Articolo 6 (Rapporto all'autorità competente)

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della Legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette all'ufficio comunale competente:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Articolo 7 (Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione)

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza d'archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al Dirigente o al Responsabile di settore che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al Dirigente o al Responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco, al Segretario Comunale.

In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente ad emettere le ordinanze d'ingiunzione o di archiviazione, il Comandante della Polizia Locale, al fine di salvaguardare la terzietà dell'organo giudicante rispetto ai soggetti che accertano la violazione.

Articolo 8 (Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla Legge 24 novembre 1981 n° 689)

Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, il destinatario del verbale può presentare memorie difensive o chiedere di essere sentito da Responsabile competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Le memorie difensive o richieste di audizione pervenute al Responsabile competente oltre i termini di cui sopra non verranno esaminate.

Decorso il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, il Responsabile competente per materia, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette entro i successivi novanta giorni ordinanza motivata di archiviazione ovvero, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.

Articolo 9
(Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni)

In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali di cui al precedente art. 3.

L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella Legge 24 novembre 1981 n° 689, questo solo quando sia stata emessa ordinanza ingiunzione e comunque per importo non inferiore a Euro 250,00.

Articolo 10
(Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie)

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Articolo 11
(Disposizioni transitorie e finali)

Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura «ordinaria» a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Articolo 12
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione di consiglio comunale è divenuta esecutiva ai sensi dello statuto comunale.